

UMBERTO GIUPPONI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE N. 04/2017

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: le novità sullo split payment dal 1° luglio

Si ricorda che, dal 2015, la FATTURAZIONE ATTIVA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, è da effettuarsi con la sola MODALITA' ELETTRONICA (invio formato xlm, invio PEC al "sistema di interscambio" e archiviazione dematerializzata).

ALTRESI', sempre dal 2015 e SEMPRE VERSO LA PA, era stata introdotta anche la NUOVA FATTURAZIONE CON SPLIT PAYMENT (scissione del pagamento), ovvero il meccanismo con il quale, nei casi più frequenti, il FORNITORE NON INCASSA PIU' L'IVA DAL SUO CLIENTE PA, essendo quest'ultimo che deve provvedere a versarla direttamente all'Erario.

Qualche giorno fa la Camera ha approvato il DL 50/2017 (manovra correttiva) contenente anche l'ESTENSIONE soggettiva e operativa dello "split payment" (e il Consiglio dei Ministri ha confermato la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1° Luglio 2017).

Generando tale meccanismo maggiore IVA a credito per gli operatori, sono stati contestualmente previsti metodi di rimborso IVA accelerati.

Per il momento, con la presente informativa, si vuole solo richiamare l'attenzione circa il fatto che più diffuso sarà tale obbligo, in quanto la fatturazione in "split payment" dovrà essere effettuata verso:

- tutti i soggetti obbligati alla "fatturazione elettronica";
- come in precedenza, tutte le PA (pubbliche amministrazioni);
- tutte le società controllate direttamente e indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, dagli Enti territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni);
- tutte le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Inoltre sempre con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti, è importante sottolineare che, salvo modifiche, anche i professionisti, esclusi nella precedente formulazione, dovranno procedere con la fatturazione in "split payment".

Essendo gli stessi già soggetti alla ritenuta d'acconto, è allo studio una deroga alla regola generale per una parziale riscossione dell'IVA al 30%.

Si precisa inoltre che la norma, al momento, dispone che i fornitori potranno richiedere ai committenti/clienti il documento attestante la loro riconducibilità alle disposizioni sulla scissione dei pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate, dunque, NON pubblicherà una lista dei soggetti destinatari dell'obbligo.

Restano comunque esclusi i soggetti che svolgono attività in REGIME MINIMO o FORFETARIO.

A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 06 giugno 2017


Dott. Umberto Giupponi